

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 18732 /90.11.2017 del 08 AGO. 2017 Pos. Coll. e Coord. n. 10

Assessorato regionale dell'Economia
Dipartimento delle Finanze e del Credito
Servizio 8 – Locazioni e Patrimonio disponibile

(rif. nota 15/06/2017, n.15938)

Oggetto: Designazione dei componenti del Comitato Consultivo del Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana – FIPRS.

1. Con la nota in riferimento si premette che *“nell’ambito del processo di valorizzazione di cui all’art. 9 della L.R. n. 17/2004 la Regione ha avviato l’operazione FIPRS – Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana. A tale Fondo, di cui la Regione è azionista per il 35%, è stato conferito e venduto un lotto di immobili destinati ad uffici regionali ... per i quali vengono corrisposti i relativi canoni di locazione”*.

Il Fondo suddetto è gestito dalla *Prelios S.G.R. S.p.a.*, che ha manifestato l’esigenza di nominare i membri del Comitato consultivo, rimasto vacante a seguito delle dimissioni dei suoi componenti.

Ai sensi del regolamento del Fondo, osserva la suddetta Società, l'Organo in discussione deve essere composto da sette membri secondo la seguente ripartizione: *“tre per la Regione Siciliana, tre per la Trinacria Capital S.r.l. ed un membro ... già nominato per la Sicily Investment S.r.l.”*.

L'Ufficio di Gabinetto di codesto Assessorato, in data 2 febbraio 2017, ha provveduto a designare i tre componenti di spettanza della Regione siciliana, tutti dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Con nota 8 marzo 2017, n. 12466, la Segreteria generale, Servizio 1°, ha chiesto di conoscere se le designazioni in argomento ricadano nell'ambito di applicazione della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, e, in ragione di ciò, codesto Dipartimento chiede a questo Ufficio di voler far conoscere il proprio avviso.

2. Si osserva, preliminarmente, che questo Ufficio è un organo di consulenza giuridica chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico – interpretativi di norme statutarie, legislative o regolamentari che presentino difficoltà applicative e non anche a svolgere ulteriori attività riconducibili esclusivamente alle competenze dell'amministrazione attiva.

Nel caso in esame, peraltro, non risulta espresso in alcun modo l'orientamento del Dipartimento richiedente, né viene allegata alcuna documentazione sulla struttura del FIPRS e sulla Società di gestione, Prelios S.G.R. S.p.a..

Tuttavia, in uno spirito di fattiva collaborazione tra Dipartimenti regionali, si formulano le seguenti considerazioni tecnico - giuridiche di carattere generale, che potranno servire quale supporto per l'adozione degli atti relativi alla fattispecie, di esclusiva competenza di codesta Amministrazione.

L'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, rubricata *“Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale”*, così dispone:

“1. Le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444¹ si applicano con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge agli organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle

1

D.L. 16-5-1994 n. 293

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle Province e dei Comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale.

2. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di Amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi, da comunicare alla Presidenza della Regione entro il 30 giugno di ogni anno relativamente alle nomine o designazioni da effettuare l'anno successivo ...”.

L'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati), prevede che:

“1. La Regione promuove, conformemente alla normativa vigente direttamente la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati nonché degli IACP.

1-bis. I beni immobili strumentali all'attività della Regione e degli enti di cui al comma 1, con esclusione di Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali individuati con delibere di Giunta e dei beni immobili destinati ad attività produttive o commerciali di proprietà delle ASI o a civile abitazione di proprietà degli IACP, anche se costituenti patrimonio indisponibile e sempre che gli stessi non abbiano vincoli di natura storica, ambientale, culturale ai sensi della legislazione vigente, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare, ferma restando la destinazione di essi a sede di pubblici uffici o di attività di pubblico servizio, salvo il consenso dell'ente conferente ed a condizione che, alla Regione, in qualità di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto di esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed i pareri vincolanti per le decisioni gestionali di particolare rilievo.

1-ter. I beni immobili del fondo immobiliare devono essere individuati con delibera della Giunta regionale sulla base di una relazione presentata dall'Assessore regionale per il bilancio ...”.

Nel parere n. 20.11.2007, reso da questo Ufficio, si evidenzia, in particolare, che “il c.d. Progetto Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana (F.I.P.R.S.) configura una organica ed unitaria operazione di finanza immobiliare, finalizzata sostanzialmente alla monetizzazione di parte del patrimonio immobiliare regionale con contestuale mantenimento della detenzione degli immobili trasferiti in proprietà al Fondo e con la previsione di una partecipazione della Regione alla governance del Fondo medesimo...”.



Ciò premesso, la Regione, come visto, risulterebbe azionista di una quota del suddetto fondo nella misura del 35% (le altre quote dovrebbero essere detenute da *Trinacria Capital s.r.l.* e da *Sicily Investment s.r.l.*, società di natura privatistica), fondo a sua volta gestito da una società per azioni, la suindicata *Prelios SGR*, in un contesto, quindi, in cui non pare sussistere - come invece richiesto dal sopra riportato art. 1, comma 1 - una “*prevalente partecipazione pubblica*”, tanto nelle quote detenute dal fondo quanto nella società che lo gestisce.

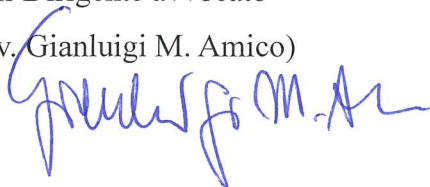
Per cui, salvi eventuali ulteriori approfondimenti che codesto Dipartimento riterrà di effettuare, non sembra che la nomina dei componenti del Comitato consultivo del Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana (FIPRS) possa rientrare nell'ambito di applicazione della citata l.r. n. 22/1995.

Nei termini suesposti è il parere di questo Ufficio.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati “FONS”.

Il Dirigente avvocato

(avv. Gianluigi M. Amico)



AVVOCATO GENERALE

(avv. Maria Mattarella)

